

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 23/04/2024

FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato di:

- aver concluso in data 03/11/2015 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. ***547) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 44.880,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 374,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/01/2020, dopo il pagamento di 48 rate;
- in relazione a detto contratto, il cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, e al rimborso della commissione di estinzione anticipata, per complessivi € 3.897,46;
- in data 30/11/2023 esperiva infruttuosamente reclamo, con il quale chiedeva la restituzione *pro quota* degli oneri e commissioni.

In conclusione parte ricorrente chiede il rimborso di tutti gli oneri non maturati / goduti per € 3.897,46 di cui € 208,67 per commissioni di estinzione (o, in subordine, della diversa somma risultante dall'applicazione del criterio della curva degli interessi per i soli costi up front), oltre interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo. Chiede anche la restituzione di eventuali quote versate in eccedenza ed € 200,00 per spese legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- ha già rimborsato al cliente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e all'orientamento della Banca d'Italia, dell'Arbitro Bancario Finanziario e del Giudice

ordinario;

- la sentenza *Lexitor* non è applicabile al caso di specie per plurime ragioni: il contratto è stato sottoscritto in data 03/11/2015 e pertanto la riduzione del costo totale del credito riguarda esclusivamente i costi “*recurring*”; le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati (Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019); la Direttiva 2008/48/CE, come reinterpreta dalla sentenza *Lexitor*, non può trovare applicazione nei rapporti fra privati attraverso l'interpretazione del diritto interno in senso conforme a quello del diritto comunitario. Tali conclusioni sono state confermate dall'art. 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 21676/2021;
- nel contratto oggetto di ricorso emerge che rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti) gli oneri di cui alle lettere a) Commissioni a [nome della convenuta] in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, c) Provvigioni all'Intermediario del credito e d) Imposte e tasse, già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento;
- il contratto oggetto di ricorso contiene l'espressa previsione della rimborsabilità al cliente, con criterio *pro rata temporis*, di tutte le voci pattuite come *recurring* diverse dagli interessi non maturati, ossia: Spese per le comunicazioni periodiche, Spese di incasso quote e Commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento;
- ha provveduto a rimborsare volontariamente al cliente gli importi degli oneri non goduti, nello specifico la Commissione alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento e le Provvigioni all'intermediario del credito, anche se contrattualmente pattuiti come *up-front* per un totale di € 1.405,83;
- con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis*, la stessa è manifestamente infondata. Lo si evince chiaramente dalla pattuizione di un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente, come risulta dal Modulo SECCI. L'Art. 4 del Modulo SECCI definisce come devono essere ripartiti, tra le parti contraenti, gli interessi di finanziamento in caso di estinzione anticipata: la banca dovrebbe utilizzare il metodo di calcolo *pro rata temporis* non su tutti gli interessi pattuiti (come erroneamente asserito da parte ricorrente), ma solo sulla quota di interessi non ancora maturata. Dunque, considerato il fatto che la banca in sede di conteggio estintivo ha rimborsato la quota parte degli interessi non ancora maturata secondo il piano di ammortamento alla francese, è evidente che l'importo degli interessi non maturati calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* risulta inferiore a quanto già riconosciuto dalla banca in sede di conteggio estintivo. Cita in proposito il Giudice di Pace di Torino, Sentenza n. 429/22 e il Giudice di Pace di Como, Sent. n. 830/2021, con le quali veniva riconosciuta la correttezza dell'operato dell'intermediario e veniva in entrambi i casi disposta la cancellazione del nominativo dell'intermediario dall'elenco degli intermediari inadempienti presso l'Arbitro Bancario Finanziario;
- la richiesta di rifusione di assistenza tecnica si pone in contrasto con quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento dell'ABF fin dal 2012, tanto più che il cliente non dimostra di essersi avvalso dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo;
- riguardo alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, la banca ha applicato il valore dell'1% sul debito residuo al momento della richiesta di estinzione anticipata, tenuto conto che la vita residua del contratto era superiore ad

un anno. Tale commissione è stata ricalcolata a seguito di quanto disposto dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 11679/21) e perciò la banca, già in sede di reclamo, ha provveduto ad effettuare il rimborso di € 5,38 in applicazione di una penale di estinzione;

- riguardo richiesta di restituzione di quote insolute, quella relativa al mese 01/2020 è già stata oggetto di rimborso tramite bonifico bancario a favore del cliente in data 25/03/2020. Non risultano pertanto, ulteriori quote da rimborsare.

In conclusione, l'Intermediario chiede che il ricorso venga rigettato in quanto infondato.

DIRITTO

È innanzitutto opportuno illustrare il quadro normativo e giurisprudenziale relativo al caso in esame.

Con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt.3, 11 e 117/1° Cost., in relazione all'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "*Lexitor*" dell'11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell'art.11 *octies*, comma 2, del D.lgs. 25.5.2021, n.73, conv. in legge 23.7.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le "disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti", ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti costi compresi nel costo totale del credito.

Con sentenza n.263 del 22.12.2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, ha circoscritto, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art.125 *sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione, consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza *Lexitor* aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up front*, come riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n.26525 del 2019.

Stando così le cose, non può dubitarsi, alla luce della sentenza della Consulta, che per i ricorsi ex art.125 *sexies* TUB, ancora da decidere, valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti, siano essi istantanei – a maggior ragione in seguito agli ultimi interventi normativi (vedi *infra*).

Sorge quindi il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* dall'art. 11 *octies*, comma 2, del D.lgs. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il "vecchio" art.125 *sexies* TUB, come del resto l'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art.125 *sexies* TUB stabilisce, al comma 2, che "i

contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato” e che, “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.

La nuova disciplina, quindi, limita l'autonomia negoziale delle parti, nel senso che consente loro soltanto un'alternativa secca nella scelta tra i vari possibili criteri di calcolo (o il *pro rata temporis* o il costo ammortizzato), ma non esclude che tali criteri possano coesistere in via differenziale, per volontà delle parti, con riguardo al tipo di costo (ad es., criterio *pro rata temporis* per i costi *recurring* e criterio del costo ammortizzato per i costi *up front*), purché tale volontà sia espressa in modo chiaro e, per l'appunto, “analitico” (specificazione altrimenti inutile), cosicché la unitarietà del criterio del costo ammortizzato, che è prevista dalla legge solo in via residuale, non osta all'adozione negoziale di un criterio misto.

Per contro, la vecchia disciplina, non prevedendo alcuno specifico criterio legale di riduzione dei costi, se non quello della proporzionalità (correlata alla durata residua del rapporto), attribuiva alle parti una maggiore autonomia, sicché, mentre per i costi *recurring*, in assenza di una indicazione pattizia, operava naturalmente il criterio *pro rata temporis* in ragione del difetto di una qualsiasi giustificazione causale dell'acquisizione di somme versate dal consumatore verso controprestazioni future rese impossibili dalla estinzione anticipata del finanziamento, per i costi istantanei emergeva la necessità di colmare l'eventuale lacuna negoziale, o di rimediare alla eventuale presenza di una clausola contraria a norma imperativa che avesse escluso la rimborsabilità dei costi *up front*. Da qui la necessità di risolvere il problema disciplinare attraverso la via della integrazione equitativa del contratto (art.1374 c.c.), che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n.26525 del 2019, ha individuato nel criterio della curva degli interessi.

Tale orientamento, dopo la pronuncia della sentenza n.263/2022 della Corte Costituzionale, può essere confermato e ribadito.

Ed invero, la citata sentenza della Corte Costituzionale, pur non occupandosi dello specifico problema del criterio di riduzione dei costi, non ha certamente scalfito la soluzione data dal Collegio di Coordinamento con la decisione n.26525 del 2019, ritenuta, anzi, conforme alla ricostruzione della CGUE (“senza che a ciò possa ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*”: v. punto 9.5), e “doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia” (v. punto 12.4); al contempo, la Consulta si è premurata di sottolineare che “le disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art.125 sexies riformulato nel 2021 non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque risultano vigenti per il futuro, spettando quindi di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati” (v. punto 14.2).

Ora, posto che il criterio del costo ammortizzato, prima generalmente utilizzato dal punto di vista bilancistico dagli intermediari, pur rispettando la regola della proporzionalità in tema di rimborsabilità dei costi, ha assunto rango normativo in materia solo attraverso una disposizione di legge sicuramente irretroattiva, e perciò valida per i soli contratti stipulati a far tempo dal 25 luglio 2021, pare evidente che esso non possa applicarsi né in via di *analogia legis* né in via di *analogia iuris* per i contratti precedenti, qual è quello in esame, per la semplice ragione che all'epoca in cui esso fu concluso la relativa disposizione di legge non faceva parte del quadro normativo di riferimento. In altri termini, il criterio di rimborso del costo ammortizzato è sancito in una norma che deve considerarsi *tamquam non esset* per i rapporti ante 25 luglio 2021 per i quali il calcolo delle restituzioni delle commissioni, pur intervenendo in un momento in cui il criterio del costo ammortizzato è

ormai contemplato da una norma di legge, deve essere regolato necessariamente dalla legge che vigeva all'epoca di conclusione del contratto.

In via puramente teorica, il criterio del costo ammortizzato, riferito ai costi *up front*, potrebbe essere recuperato, in assenza di una diversa previsione negoziale, per garantire una parità di trattamento tra contratti vecchi e contratti nuovi, al fine di soddisfare quelle medesime esigenze di equa integrazione del contratto cui ha attinto il Collegio di Coordinamento ai sensi dell'art.1374 c.c., additando il diverso criterio della curva degli interessi per il rimborso dei costi *up front*.

Senonché, a parte il rilievo che la esigenza di pari trattamento tra vecchi e nuovi contratti non è stata condivisa dalla Corte Costituzionale, sia pure per motivi formali (e cioè per l'assenza di una specifica motivazione della violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte del Giudice rimettente), il criterio della curva degli interessi applicato ai vecchi contratti appare preferibile rispetto al criterio del costo ammortizzato per una pluralità di motivi.

In primo luogo va rilevato che il criterio del costo ammortizzato ha trovato, nell'ottica del legislatore, una sua collocazione giustificativa all'interno di una diversa disciplina di "tutti" i costi (compresi cioè quelli *recurring*), che come tale non sarebbe complessivamente riferibile ai vecchi contratti, dato che perviene alla inedita possibilità di disancorare i costi *recurring* dal nesso sinallagmatico con le attribuzioni patrimoniali ricorrenti, deviando da una regola di diritto comune. Ne deriva la difficoltà, logica, e sistemica appunto, di farlo valere in via selettiva e retroattiva, sia pure nel contesto di una integrazione equitativa del contenuto contrattuale.

In secondo luogo, il criterio della curva degli interessi si lascia preferire, per i vecchi contratti (anche rispetto ad altri possibili criteri di rimborsabilità), perché si adegua alla disciplina contrattuale degli interessi e dunque non introduce al suo interno un ulteriore e spurio fattore di calcolo; è concettualmente più intuitivo per il consumatore e, soprattutto, meglio risponde alle esigenze di chiarezza, trasparenza e comprensibilità a sua tutela poste dalla Direttiva 2008/48 (v. il Considerando n.39, espressamente richiamato nella sentenza *Lexitor* della CGUE); può infine essere agevolmente intellegibile per il consumatore stesso sulla base del regolamento contrattuale, senza necessità di ricorrere a complicati calcoli o a consulenze tecnico-contabili per quantificare il costo ammortizzato, criterio questo che, si badi bene, è *ex ante* conosciuto dall'intermediario, ma non certo dal cliente.

Non è quindi tanto la diversità, comunque contenuta, del risultato contabile ottenuto con l'applicazione del criterio della curva degli interessi o del costo ammortizzato, più o meno favorevole per una delle parti a seconda del momento in cui interviene la estinzione anticipata del finanziamento, a rilevare per la risoluzione della questione, sia pure nell'ottica della integrazione equitativa del contratto, quanto il profilo giuridico che, per le ragioni dianzi illustrate, induce conclusivamente a confermare la soluzione adottata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n.26525 del 2019. La continuità di quell'orientamento garantisce inoltre l'affidamento che le parti vi hanno fatto nel tempo, adeguandosi alla sentenza *Lexitor*, e risulta pure in linea con la prassi, più trasparente, dei contratti tutto TAN seguita da molti intermediari. Non si comprenderebbe del resto perché tale continuità dovrebbe essere superata introducendo di fatto un regime differenziato tra contratti stipulati tutti prima del 25 luglio del 2021, ma decisi in tempi diversi, sulla base delle suggestioni derivanti da una novità normativa irretroattiva. Né sarebbe più convincente, per i vecchi contratti, l'idea di assoggettare tutti i costi al criterio lineare, giacché esso, mentre non è previsto in via residuale come criterio unitario neppure dalla nuova legge che ha inteso adeguarsi *pro futuro* alla sentenza *Lexitor*, aveva per i vecchi contratti un sicuro fondamento normativo nella giustificazione causale dei costi *recurring*,

non correlabile invece ai costi *up front*. A tal riguardo, non è inutile sottolineare che la sentenza *Lexitor*, non solo non ha dato indicazioni particolari sui criteri di rimborso, ma non ha affatto disconosciuto le differenze tipologiche tra costi, essendosi piuttosto limitata ad affermare che anche gli oneri *up front* sono meritevoli di restituzione, in quanto sul piano fattuale la loro qualificazione giuridica è condizionata dalla unilaterale e interessata configurazione che ne fa contrattualmente l'intermediario. Non a caso la stessa CGUE, con la recente sentenza del 9 febbraio 2023 in tema di credito immobiliare ai consumatori, sia pur valorizzando a diversi fini decisori le differenze di "contesto" tra la direttiva "2008/48/CE e la direttiva 2014/17/CE, ha proprio rimarcato la diversità oggettiva tra le due tipologie di costi sottesi nella pressoché identica formulazione testuale dell'art.16 dell'una e dell'art.25 dell'altra (entrambe volte a garantire il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito riguardante ...) *"i costi dovuti per la restante durata del contratto"*).

Per completezza si osserva che in data 2 agosto 2023 è stato convertito in legge il D.LGS. 13 giugno 2023 n. 69 (decreto "Salva infrazioni"), che apporta la seguente modifica all'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:

« All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato"».

Successivamente, il 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L 10 agosto, n.104, art. 27) con il quale è stata apportata una modifica alla legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (DL n. 69/2023).

Tale decreto elimina: (i) l'inciso che prevedeva che non sono soggetti a riduzione i costi sostenuti per la conclusione dei contratti, ferma restando l'espressa indicazione della non rimborsabilità delle imposte; e (ii) la previsione per cui, se non diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato.

Il testo dell'art. 27 attualmente vigente è il seguente:

(Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo)

All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Di recente il Parlamento ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto "Omnibus", senza apportare modifiche all'art. 27 come sopra riportato.

La legge di conversione n.136 del 9/10/2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 di pari data.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, la somma da rimborsare alla parte ricorrente va calcolata come segue.

Innanzitutto dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata dopo la scadenza di 48 rate (su 120 rate totali).

L'intermediario nelle controdeduzioni dichiara e dimostra di aver provveduto a rimborsare volontariamente al cliente gli importi degli oneri non goduti, contrattualmente pattuiti come *up-front* (nello specifico la Commissione alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento e le Provvigioni all'intermediario del credito), per un totale di € 1.405,83.

Si osserva poi che l'intermediario afferma che la pattuizione prevedeva un "*piano di ammortamento alla francese*" (cfr. Modulo SECCI, sezione 2) e l'obbligo del cliente – in caso di estinzione anticipata – di rimborsare al finanziatore il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato (cfr. Modulo SECCI, sezione 4). Tale pattuizione confermerebbe che il criterio di rimborso *pro rata temporis* pure previsto al punto 4 del modulo SECCI deve intendersi riferito solo agli altri oneri *recurring*, ulteriori rispetto agli interessi, indicati in contratto come rimborsabili e per i quali occorre precisare il criterio da applicare per il rimborso, in mancanza di previsione analoga a quella che per la maturazione degli interessi rinvia all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese.

L'intermediario produce il conteggio estintivo e l'estratto conto da cui emerge l'abbuono degli interessi pari ad € 6.060,60, sostenendo di aver calcolato tale importo sulla base del piano di ammortamento. Secondo l'orientamento dei Collegi, è prevista, in caso di esplicita domanda, la rimborsabilità della quota interessi secondo il criterio *pro rata temporis* per opacità, in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il "*piano di ammortamento alla francese*". Si rimanda anche al Collegio di Coordinamento, pronunce n. 6885/22 e 6888/22 che hanno statuito il seguente principio di diritto: "*Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento "alla francese", qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis*".

Ciò premesso ed esaminati tutti i documenti prodotti dalle parti, si ritiene che le commissioni/costi di cui si chiede la restituzione vadano classificate come segue:

Commissioni mandataria per perfezionamento del finanziamento (voce A)	<i>Up front</i>
Commissioni mandataria per gestione del finanziamento (voce B)	<i>Recurring</i>
Provvigioni intermediario del credito (voce C)	<i>Up front</i>
Interessi	<i>Recurring</i>

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi recurring il

criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 29.788,61	TAN	8,79%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	374,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso <i>pro rata temporis</i>	60,00%
Data di inizio del prestito	01/02/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,16%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento (voce A)				897,60	Upfront	40,16%	360,44	0,00	360,44
Commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento (voce B)				897,60	Recurring	60,00%	538,56	538,56	0,00
Provvigioni all'intermediario del credito (voce C)				2.603,04	Upfront	40,16%	1.045,27	0,00	1.045,27
Interessi				15.091,39	Recurring	60,00%	9.054,83	6.060,60	2.994,23
Rimborsi post estinzione (voci A e C)								1.405,83	-1.405,83
Totale				19.489,63					2.994,12

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a 2.994,00¹, è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€ 3.688,79) che ha invece applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13). Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

Il cliente chiede genericamente la restituzione di “*quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute*”. La pretesa del cliente non è supportata da alcuna evidenza probatoria. Sul punto si richiama il consolidato orientamento dei Collegi ABF, secondo il quale la mancata produzione delle buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui la cliente chiede il rimborso – secondo i criteri generali in tema di riparto dell'onere della prova – determina il non accoglimento della richiesta di rimborso.

Il cliente chiede anche il rimborso integrale delle commissioni di anticipata estinzione (€ 208,67). Al riguardo il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/20 del 31/03/2020, ha enunciato il seguente principio interpretativo:

“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola

¹ Dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."

In casi analoghi questo Collegio di Milano (cfr. *ex multis* decisione n. 26062/2021) ha rigettato la domanda di rimborso della penale di estinzione anticipata, in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al cliente, senza esaminare il rispetto delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 125 sexies, c. 5, TUB.

Per completezza si osserva che l'intermediario ribadisce nelle ctd di aver provveduto ad effettuare il rimborso di € 5,38 in applicazione della penale di estinzione e dichiara di allegare l'evidenza contabile, tuttavia tale evidenza non pare prodotta agli atti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.994,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA